

D.A. n. 749/Gab.

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la l.r. 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma della disciplina del commercio;

Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della succitata legge, che fa obbligo all'Assessore Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della pesca (oggi Assessore delle Attività Produttive), di individuare, con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio Regionale per il Commercio e le Province Regionali, i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono derogare agli ordinari orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

Visto il decreto assessoriale del 24 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 15 febbraio 2008, contenente le direttive per il riconoscimento dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;

Visto il D.A. n. 2352 del 19 agosto 2008 con il quale i Comuni di Mandanici, Mistretta, Tortorici, Ispica, Vittoria, Avola, Palazzolo Acreide, Sortino e Partanna sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale e al periodo temporale indicati nel medesimo decreto;

Visto il D.A. n. 3332 del 27 novembre 2008 con il quale i Comuni di Calatafimi Segesta, Blufi, Balestrate, Agira e Solarino sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale e al periodo temporale indicati nel medesimo decreto;

Visto il D.A. n. 3670 del 24 dicembre 2008 con il quale i Comuni di Santo Stefano di Camastra, Castoreale, Mongiuffi Melia, Letojanni, Naso, Trapani, Alcamo, Custonaci, San Vito Lo Capo, Sciacca, Cammarata, Burgio, Gangi, Misilmeri, Piazza Armerina, Sant'Alfio e Modica sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale e al periodo temporale indicati nel medesimo decreto;

Visto il D.A. n. 1430 dell'1 giugno 2010 con il quale i Comuni di Casteltermini, Licata, Menfi, Porto Empedocle, Racalmuto, Ribera, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belice, Gela, Mussomeli, Sutera, Acicastello, Acicatena, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Militello in Val di Catania, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Randazzo, San Giovanni La Punta, Sant'Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Vizzini, Zafferana Etnea, Enna, Nicosia, Troina, Alì Terme, Basicò, Capo d'Orlando, Falcone, Ficarra, Floresta, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Itala, Librizzi, Lipari, Malfa, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Piraino, Roccavaldina, Roccalumera, Rodi Milici, Rometta, San Fratello, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Tusa, Venetico, Villafranca Tirrena, Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Bisacchino, Bolognetta, Caccano, Campofelice di Roccella, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù, Ciminna, Cinisi, Collesano, Corleone, Geraci Siculo, Giardinello, Gratteri, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Petralia Sottana, Prizzi, San Giuseppe Jato, Termini Imerese, Terrasini, Trappeto, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Chiaramonte Gulfi, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Augusta, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli, Noto, Pachino, Siracusa, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Castelvetro Selinunte, Favignana, Gibellina, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, e Valderice. sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre;

Visto l'art. 2 del succitato D.A. n. 1430 dell'1 giugno 2010 con il quale il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistico e città d'arte operato nei confronti dei Comuni individuati con i decreti assessoriali del 19 agosto 2008, del 27 novembre 2008 e del 24 dicembre 2008 è stato limitato all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre;

Visto, il D.A. n. 1751 del 24 giugno 2010 con il quale i Comuni di Caltanissetta, Mascali, Paternò, Brolo, Castelmola, Leni, Sant'Agata di Militello, San Marco D'Alunzio, Capaci, Marineo, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Comiso, Scicli, Portopalo di Capo Passero, Erice e Pantelleria sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nei medesimo decreto, all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre;

Visto il D.A. n. 2534 dell'8 ottobre 2010 con il quale i Comuni di Centuripe e Montagnareale sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, e al periodo temporale fino al 30 novembre 2010;

Visto l'art. 1 del succitato D.A. n. 2534 dell'8 ottobre 2010 con il quale il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistico e città d'arte operato nei confronti dei Comuni individuati con i decreti assessoriali del 19 agosto 2008, del 27 novembre 2008, del 24 dicembre 2008, dell'1 giugno 2010 e del 24 giugno 2010 è stato prorogato fino al 30 novembre 2010;

Visto il D.A. n. 3243 del 6 dicembre 2010 con il quale il termine del 30 novembre 2010 indicato negli articoli 1 e 2 del D.A. n. 2534 dell'8 ottobre 2010 è stato prorogato al 31 gennaio 2011;

Visto il D.A. n. 65 del 4 febbraio 2011 con il quale il termine del 31 gennaio 2011 indicato nell'articolo 1 del D.A. n. 3243 del 6 dicembre 2010 è stato prorogato al 15 marzo 2011;

Visto il D.A. n. 113 dell'11 marzo 2011 con il quale i Comuni di Agrigento, Pollina e Torregrotta sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, e al periodo temporale fino al 30 settembre 2011;

Visto l'art. 1 del succitato D.A. n. 113 dell'11 marzo 2011 con il quale il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistico e città d'arte operato nei confronti dei Comuni individuati con i decreti assessoriali del 19 agosto 2008, del 27 novembre 2008, del 24 dicembre 2008, dell'1 giugno 2010, del 24 giugno 2010 e dell'8 ottobre 2010 è stato prorogato fino al 30 settembre 2011;

Visto, il D.A. n. 401 del 12 luglio 2011 con il quale i Comuni di Sant'Angelo Muxaro, Sant'Angelo di Brolo, Caltavuturo, Isnello e Polizzi Generosa sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, e al periodo temporale fino al 30 settembre 2011;

Visto il D.A. n. 492 del 7 ottobre 2011 con il quale il Comune di Motta Camastra è stato riconosciuto ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, e al periodo temporale fino al 31 marzo 2011;

Visto l'art. 1 del succitato D.A. n. 492 del 7 ottobre 2011 con il quale il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistico e città d'arte operato nei confronti dei Comuni individuati con i decreti assessoriali del 19 agosto 2008, del 27 novembre 2008, del 24 dicembre 2008, dell'1 giugno 2010, del 24 giugno 2010, dell'8 ottobre 2010, dell'11 marzo 2011 e del 12 luglio 2011 è stato prorogato fino al 31 marzo 2012;

Visto, il D.A. n. 683 del 16 febbraio 2012 con il quale i Comuni di San Mauro Castelverde e Santa Flavia sono stati riconosciuti ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, limitatamente al territorio comunale indicato nel medesimo decreto, e al periodo temporale fino al 31 marzo 2012;

Visto l'istanza presentata dai Comuni di San Cipirello, San Cataldo e San Filippo del Mela;

Visto il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nella seduta del 27 marzo 2012;

Preso atto che l'Osservatorio regionale per il commercio, nelle more della definizione di una nuova normativa, ha espresso parere favorevole per la proroga fino al 31 dicembre 2012 del termine del 31 marzo 2012 indicato nei DD.AA. n. 492 del 7 ottobre 2011 e n. 683 del 16 febbraio 2012;

Sentite le Province regionali territorialmente competenti nella riunione del 29 marzo 2012;

Ritenuto che occorre provvedere in merito

Decreta

Art. 1

Il termine del 31 marzo 2012 indicato negli articoli 1 e 2 del D.A. n. 492 del 7 ottobre 2011, e nell'articolo 1 del D.A. n. 683 del 16 febbraio 2012 è prorogato al 31 dicembre 2012

Art. 2

In attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, i Comuni di San Cipirello, San Cataldo e San Filippo del Mela sono individuati come Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte fino al 31 dicembre 2012 e per l'intero territorio comunale.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, li 30 marzo 2012

L'ASSESSORE
(Dott. Marco Venturi)